



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di bari)

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17 luglio 2014

INDICE

- **ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- **ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE E NOMINA**
- **ARTICOLO 3 REQUISITI GENERALI**
- **ARTICOLO 4 REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE**
- **ARTICOLO 5 REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI**
- **ARTICOLO 6 REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITÀ**
- **ARTICOLO 7 ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO**
- **ARTICOLO 8 FUNZIONI E COMPITI**
- **ARTICOLO 9 IN PARTICOLARE: IL CONTROLLO STRATEGICO**
- **ARTICOLO 10 IN PARTICOLARE: FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED INTEGRITÀ**
- **ARTICOLO 11 FUNZIONAMENTO**
- **ARTICOLO 12 POTERI DEL PRESIDENTE DELL'O.I.V.**
- **ARTICOLO 13 DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO**
- **ARTICOLO 14 STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO**
- **ARTICOLO 15 COMPENSO DELL'O.I.V.**
- **ARTICOLO 16 INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI**
- **ARTICOLO 17 TRASPARENZA**
- **ARTICOLO 18 CODICE ETICO**
- **ARTICOLO 19 CESSAZIONE**
- **ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Modugno, di seguito indicato con la sigla O.I.V., istituito ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e di quanto contenuto nella delibera CIVIT n. 12/2013.

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

L'O.I.V. è composto da tre componenti esterni all'Amministrazione, scelti in maniera tale da garantire l'equilibrio di genere e la necessaria presenza al suo interno di conoscenze teorico pratiche nelle materie di competenza dell'organo.

La nomina dei componenti è effettuata dal Sindaco attraverso valutazione dei curricula presentati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento, unita ad eventuale colloquio, ed è subordinata al parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13 del d. lgs n. 150/09.

ARTICOLO 3

REQUISITI GENERALI

Possono essere nominati componenti dell'O.I.V. i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea.

L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione.

Per queste ragioni, possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. i cittadini che abbiano compiuto i 35 anni d'età e che non abbiano superato i 60 anni d'età.

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, che deve essere promosso anche con riferimento alla struttura tecnica di supporto.

Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8), d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi;
- b) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- c) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni di cui alla lettera b);

Il componente dell'O.I.V., non può essere nominato tra soggetti che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione comunale, nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione comunale;
- d) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione comunale;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Segretario Generale, i responsabili dei Servizi e i dipendenti apicali in servizio nell'Amministrazione comunale, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo o con il Collegio dei revisori dei Conti;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso il Comune;
- m) presso gli Enti Locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo, deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato resa nella forma dell'autocertificazione che deve essere trasmessa alla Commissione per il parere preventivo sulla nomina.

ARTICOLO 4

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE

Ai fini della nomina quale componente dell'O.I.V. del Comune di Modugno si terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, accertati, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante eventuale colloquio e, preferibilmente, nell'ambito di una valutazione comparativa.

I componenti dell'O.I.V. del Comune di Modugno devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle facoltà di seguito indicate.

E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.

E' richiesta prioritariamente la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale.

Motivatamente potranno essere ammesse anche lauree in discipline diverse purchè il candidato abbia conseguito un valido ed idoneo titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, o ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è valutabile il possesso dell'esperienza, prevista dal successivo art. 5, superiore a cinque anni.

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al precedente comma 5, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche, quali dottorati di ricerca, master di II livello e corsi di specializzazione di durata almeno biennale.

ARTICOLO 5

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

I componenti devono essere in possesso di un'esperienza superiore a tre anni (o cinque anni nei casi di cui al comma 6 del precedente art.4), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge n. 190/2012.

ARTICOLO 6

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITÀ

I componenti devono possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità.

L'interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta nella qualità.

I componenti devono avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, devono, altresì, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

I Componenti devono avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

ARTICOLO 7

ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

I Componenti dell'O.I.V. del Comune di Modugno non possono contemporaneamente appartenere a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme prescritte per l'autocertificazione.

ARTICOLO 8

FUNZIONI E COMPITI

L'O.I.V. sostituisce il Nucleo di Valutazione ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli Organi di Governo sia rispetto ai responsabili dei Servizi.

L'O.I.V. opera in stretta collaborazione con il responsabile della prevenzione sulla corruzione, se diverso dal Segretario Generale e, con quest'ultimo.

L'O.I.V. esercita le seguenti funzioni e compiti:

- a) svolge un ruolo di supporto nella redazione del Piano della Performance, elabora e propone il sistema di valutazione delle posizioni e delle performance ed i suoi aggiornamenti periodici e definisce, sentito il Segretario Generale, metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dirigente e del comparto;
- b) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e predispone una relazione illustrativa al Sindaco, almeno con cadenza annuale;
- c) gestisce i processi di misurazione e valutazione delle performance e delle premialità secondo le norme del relativo Sistema, ponderando gli obiettivi e la loro coerenza con il piano complessivo delle performance annuale e pluriennale e valutazione della performance, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;
- d) elabora e valida la relazione sulla performance annuale;
- e) effettua, sulla base del vigente sistema di valutazione delle posizioni e delle performance, la valutazione e dei responsabili dei Servizi fermo quanto previsto al successivo punto h);
- f) Promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
- g) Monitora e fornisce un supporto alle funzioni del controllo strategico;
- h) Resta di esclusiva competenza del Segretario Generale e/o se diverso dal Segretario Generale del responsabile della prevenzione della corruzione, la valutazione dei responsabili dei Servizi e del personale secondo gli indicatori individuati nel relativo sistema di valutazione, per tutto ciò che

concerne gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e le eventuali omissioni o azioni contrarie o comunque aventi effetto e conseguenze nelle materie del vigente piano anticorruzione.

ARTICOLO 9

IN PARTICOLARE: IL CONTROLLO STRATEGICO

L'O.I.V. verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico o nei documenti di programmazione (come ad esempio R.P.P., P.E.G., P.d.O.).

L'attività di controllo strategico offre al Sindaco e alla Giunta o a chi li sostituisce legalmente, elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei programmi, dei possibili rimedi.

L'attività dell'O.I.V. si svolge in modo programmato nell'ambito di un piano annuale elaborato dall'O.I.V. all'inizio dell'anno che specifica eventuali parametri di riferimento del controllo e le aree di attività in cui svolgere eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando obiettivi e modalità di attuazione delle stesse.

ARTICOLO 10

IN PARTICOLARE: FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

La trasparenza ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. E' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e relative agli indicatori, agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli Organi competenti.

L'O.I.V. esprime parere in ordine al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare, annualmente, nel quale sono indicate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'O.I.V. promuove e garantisce l'assolvimento delle previsioni contenute nel Programma.

ARTICOLO 11

FUNZIONAMENTO

L'O.I.V. stabilisce autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

ARTICOLO 12

POTERI DEL PRESIDENTE O.I.V.

Il Presidente dell'OIV è individuato dal Sindaco all'atto della nomina dei componenti dell'O.I.V.

Il Presidente rappresenta l'O.I.V., ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età.

Al Presidente compete il potere di individuare tra i componenti il responsabile di una fase o di una delle attività specifiche con dovere d'istruttoria e di relazione al collegio.

ARTICOLO 13

DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, dalla presa di possesso.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'O.I.V. in coincidenza con la scadenza dell'Organo di indirizzo politico – amministrativo del Comune.

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e sarà sottoposta al parere preventivo della Commissione.

I componenti sono rinnovabili una sola volta per un ulteriore triennio. Non è ammessa la proroga. L'Organismo in carica svolge i propri compiti in regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. Entro lo stesso termine deve essere ricostituito ai sensi della L. 444/1994.

ARTICOLO 14

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

L'O.I.V. si avvale di una struttura tecnica di supporto, individuata nell'ambito dello staff preposto ai controlli interni, all'interno della quale le professionalità preposte collaborano per l'accesso agli atti, l'acquisizione dei dati, l'elaborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con i vari uffici.

ARTICOLO 15

COMPENSO DELL'O.I.V.

Ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione verrà corrisposto quale compenso una indennità mensile pari al 75% del compenso previsto per i componenti del Collegio dei revisori dei

conti, oltre IVA e CAP e/o INPS se dovuta. Al Presidente spetterà un compenso maggiorato del 20% dell'indennità spettante ai componenti. Non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.

ARTICOLO 16

ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI

I componenti dell'O.I.V. sono individuati, previa pubblicazione di avviso sull'Albo pretorio on line del Comune di Modugno, per non meno di 20 giorni, tra i candidati aventi presentato dichiarazione di disponibilità, in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento e per i quali non sussistano incompatibilità o altre circostanze impeditive.

La nomina definitiva è preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 3), d. lgs. n. 150/2009; a tal fine il Comune invia alla Commissione i curricula dei candidati individuati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e di rispetto del principio di esclusività di cui all'art. 7, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta e gli esiti della procedura espletata.

ARTICOLO 17

TRASPARENZA

Tutti gli atti del procedimento di nomina dell'O.I.V. sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

ARTICOLO 18

CODICE ETICO

Il codice etico per i componenti dell'O.I.V., in calce allegato, è da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

Il testo del codice etico viene consegnato ai componenti dell'O.I.V..

I componenti dell'O.I.V. sottoscrivono un documento di accettazione delle disposizioni contenute nel codice etico, impegnandosi all'osservanza dello stesso nello svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE

Ciascun componente dell'O.I.V. è revocabile dal Sindaco per gravi inadempienze, per accertata inerzia ed in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

Sono cause di cessazione dall'incarico:

- a) la scadenza dell'incarico;
- b) le dimissioni volontarie;
- c) il verificarsi di una delle cause di incompatibilità indicate all'articolo 3 del presente regolamento;
- d) decesso.

In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Sindaco provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato, entro 30 giorni.

In questo caso la durata dell'incarico del nuovo componente non può andare oltre la scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organismo.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'efficacia della deliberazione di approvazione e abroga tutte le norme con esso incompatibili.

CODICE ETICO dei COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente codice etico reca i principi-guida del comportamento dei componenti dell'O.I.V. e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza cui essi sono tenuti.

L'attività dei componenti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'O.I.V., all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

Il Presidente e i componenti dell'O.I.V. conformano la propria attività ai principi del presente codice nonché anche alle disposizioni specificamente dettate per essi.

Articolo 2

(Valori del codice etico)

Il presente codice s'informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza nonché del rispetto delle diversità di genere.

Articolo 3

(Disposizioni generali)

I componenti dell'O.I.V.:

- a) si impegnano a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori, evitano ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- b) fanno sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evitano atti o comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità;
- c) conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

I componenti dedicano al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere le attività ed i compiti loro assegnati.

Nelle relazioni con l'esterno si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte di coloro che entrano in contatto con l'ufficio, mostrano cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico, curano la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Articolo 4

(Imparzialità)

I componenti dell'O.I.V. agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, prediligendo, in particolare nell'attività valutativa delle prestazioni del personale dell'Ente, l'adozione di criteri che rendano la valutazione più oggettiva possibile.

Si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati alla loro attività, i componenti non assumono impegni né fanno promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Articolo. 5

(Integrità)

I componenti dell'O.I.V. non utilizzano l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, non si avvalgono della posizione che ricoprono nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, e nei rapporti privati, evitano di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.

I componenti dell'O.I.V. non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

I componenti dell'O.I.V. evitano di ricevere benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità, inoltre non sollecitano né accettano, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'O.I.V. o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali d'uso di modico valore, come definito nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nel caso in cui ricevano pressioni o vengano offerti regali, benefici o altre utilità che non siano d'uso e di modico valore, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 6

(Indipendenza)

I componenti dell'O.I.V. nell'esercizio delle loro attività hanno il dovere di mantenere la loro indipendenza, evitando pressioni o condizionamenti esterni e ciò specialmente nei confronti dell'Amministrazione, dei componenti la classe dirigente del Comune e delle organizzazioni sindacali.

Nell'esercizio delle proprie attività, essi non devono tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Articolo 7

(Riservatezza e trasparenza)

I componenti dell'O.I.V. rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

Consultano i soli atti e fascicoli ai quali siano autorizzati ad accedere e ne fanno un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo in conformità con la normativa vigente.

Articolo 8

(Rispetto dell'autonomia organizzativa)

Fermo restando il ruolo riconosciuto all'O.I.V., l'attività svolta a contatto con le diverse strutture dell'Ente deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse.

Per tale motivo, i risultati, le raccomandazioni di intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta non possono essere indirizzate direttamente alle strutture interessate, ma esclusivamente al Sindaco per il tramite del Segretario generale e devono essere esplicitate in forma scritta.

Articolo 9

(Conflitto d'interessi)

I componenti dell'O.I.V. s'impegnano, in relazione alla posizione ricoperta, a prevenire situazioni di conflitto d'interessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il componente dell'O.I.V. deve comunicare, preventivamente all'assunzione della decisione o al compimento dell'attività, la sussistenza della situazione di conflitto di interessi, motivando per iscritto l'intenzione di astenersi. Il Presidente dell'O.I.V. decide in merito all'astensione.

I componenti dell'O.I.V. non svolgono ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti ad essi affidati.

Articolo 10

(La condotta nell'esercizio delle funzioni)

I componenti dell' O.I.V., consapevoli dell'impegno assunto e della necessità di un lavoro di collaborazione con i colleghi, garantiscono la massima disponibilità a partecipare alle convocazioni dell'organo stesso, via via fissate nel corso dell'espletamento dell'attività.

Articolo 11

(Vincolo al rispetto del codice)

I componenti dell' O.I.V. si impegnano a rispettare il presente codice con specifica dichiarazione all'atto della nomina o entro sette giorni dall'entrata in vigore delle sue modifiche.

Articolo 12

(Violazioni al codice)

Il reiterato comportamento tenuto in spregio alle disposizioni del presente codice da parte dei componenti dell' O.I.V. può essere motivo di revoca dell'incarico conferito dal Sindaco.